

GLI INTERMEDIARI FINANZIARI NEL SISTEMA DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

28 novembre 2012

Dott. Ernesto Carile

NORME DI RIFERIMENTO NORME COMUNITARIE

- DIRETTIVA N. 91/308/CEE – 1°
- DIRETTIVA N. 2001/97/CEE – 2°
- DIRETTIVA N. 2005/60/CEE – 3°

NORME NAZIONALI

- LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197
- D.LGS. 25 SETTEMBRE 1999, N. 374
- D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 56
- D.M. 3 FEBBRAIO 2006, N. 141
- D.M. 3 FEBBRAIO 2006, N. 142
- D.M. 3 FEBBRAIO 2006, N. 143
- D.LGS. 22 GIUGNO 2007, N. 109 (*CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO*)
- **D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231**
- D.LGS. 22 SETTEMBRE 2009, N. 151
- D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 – ART. 20 (5.000 ERUO)
- D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201 – ART. 12 (**1.000 EURO dal 1.1.2012**)

CONCETTO DI RICICLAGGIO

- **GIURIDICO – PENALE** ⇒ descrive gli elementi essenziali della condotta per l'erogazione della sanzione penale
- **TECNICO – OPERATIVA** ⇒ coglie l'essenza dell'attività dei riciclatori per prevenire l'utilizzo del sistema finanziario per scopi illeciti

DEFINIZIONE DELLA CONVENZIONE DI STRASBURGO (ART. 6)


- **CONVERSIONE O TRASFERIMENTO DI BENI**, SAPENDO CHE ESSI SONO PROVENTI DI REATO, ALLO SCOPO DI OCCULTARNE L'ILLECITA PROVENIENZA O AIUTARE PERSONE COINVOLTE NELLA COMMISSIONE DEL **REATO PRESUPPOSTO** A SOTTRARSI ALLE CONSEGUENZE GIURIDICHE DEI LORO ATTI
- **OCCULTAMENTO O DISSIMULAZIONE DELLA NATURA**, DELL'ORIGINE E DELL'UBICAZIONE DEI BENI **PROVENTI DI REATO**

LA DINAMICA DEL RICICLAGGIO

PLACEMENT



LAYERING



INTEGRATION

648 BIS - RICICLAGGIO

FUORI DEI CASI DI CONCORSO NEL REATO, CHIUNQUE SOSTITUISCE O TRASFERISCE DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ PROVENIENTI DA DELITTO NON COLPOSO, OVVERO COMPIE IN RELAZIONE AD ESSI ALTRE OPERAZIONI, IN MODO DA OSTACOLARE L'IDENTIFICAZIONE DELLA LORO PROVENIENZA DELITTUOSA, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA QUATTRO A DODICI ANNI E CON LA MULTA DA € 1.032 A € 15.493 .

LA PENA È AUMENTATA (C.P. 64) QUANDO IL FATTO È COMMESSO NELL'ESERCIZIO DI UN ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

LA PENA È DIMINUITA (C.P. 65) SE IL DENARO, I BENI O LE ALTRE UTILITÀ PROVENGONO DA DELITTO PER IL QUALE È STABILITA LA PENA DELLA RECLUSIONE INFERIORE NEL MASSIMO A CINQUE ANNI. SI APPLICA L'ULTIMO COMMA DELL'ART. 648.

648 TER - IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

CHIUNQUE, FUORI DEI CASI DI CONCORSO NEL REATO E DEI CASI PREVISTI DAGLI ARTT. 648 E 648 BIS, IMPIEGA IN ATTIVITÀ ECONOMICHE O FINANZIARIE DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ PROVENIENTI DA DELITTO, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA QUATTRO A DODICI ANNI E CON LA MULTA DA € 1.032 A € 15.493.

LA PENA È AUMENTATA (C.P. 64) QUANDO IL FATTO È COMMESSO NELL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

LA PENA È DIMINUITA (C.P. 65) NELL'IPOTESI DI CUI AL SECONDO COMMA DELL'ART. 648.

SI APPLICA L'ULTIMO COMMA DELL'ART. 648

FINANZIAMENTO AL TERRORISMO (ART. 1 D.LGS 109/2007)

QUALSIASI ATTIVITÀ DIRETTA, CON QUALSIASI MEZZO, ALLA RACCOLTA, ALLA PROVVISATA, ALL'INTERMEDIAZIONE, AL DEPOSITO, ALLA CUSTODIA O ALL'EROGAZIONE DI FONDI O RISORSE ECONOMICHE, IN QUALUNQUE MODO REALIZZATI, DESTINATI AD ESSERE, IN TUTTO O IN PARTE, UTILIZZATI AL FINE DI COMPIERE UNO O PIU' DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O IN OGNI CASO DIRETTI A FAVORIRE IL COMPIIMENTO DI UNO O PIU' DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO PREVISTI DAL CODICE PENALE, E CIO' INDIPENDENTEMENTE DALL'EFFETTIVO UTILIZZO DEI FONDI E DELLE RISORSE ECONOMICHE PER LA COMMISSIONE DEI DELITTI ANZIDETTI

LA DINAMICA DEL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

COLLECTION



TRASMISSION/DISSIMULATION



USE

DIFFERENZE TRA RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

RICICLAGGIO



I FONDI PASSANO DALLA SFERA ILLECITA ALL'ECONOMIA LEGALE

E' DISCIPLINATO DA UN COMPLESSO ARTICOLATO DI NORME NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, CHE FISSANO CONDOTTE GIURIDICAMENTE RILEVANTI

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

I FONDI VENGONO IMPIEGATI PER FINANZIARE IL TERRORISMO (NON SEMPRE DI PROVENIENZA ILLECITA)

L'INDIVIDUAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE E' STABILITA SULLA SCORTA DI APPOSITE LISTE (*BLACK LIST*) STABILITE DA ORGANISMI INTERNAZIONALI



ELEMENTI ESSENZIALI DELLA LEGGE ANTIRICICLAGGIO (L. 5 LUGLIO 1991, N.197)

- LIMITAZIONE DEI MEZZI DI PAGAMENTO E CANALIZZAZIONE PER IL TRAMITE DI INTERMEDIARI ABILITATI
- OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI SUPERIORI AD UN CERTO IMPORTO O INFERIORI PER QUELLE FRAZIONATE
- OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE ALLE AUTORITÀ DI CONTROLLO

DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO (ART. 2, D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231)

- CONVERSIONE O TRASFERIMENTO DEI BENI ESSENDO A CONSCENZA DELLA LORO PROVENIENZA ILLECITA, PER OCCULTARNE L'ORIGINE
- OCCULTAMENTO O DISSIMULAZIONE DELLA REALE NATURA E PROPRIETA'
- ACQUISTO, DETENZIONE O UTILIZZAZIONE DEI BENI DI PROVENIENZA ILLECITA
- PARTECIPAZIONE AD UNA DI QUESTE ATTIVITA', L'ASSOCIAZIONE PER COMMITTERLE, IL TENTATIVO DI PERPETRARLE, L'AGEVOLAZIONE NELLA LORO ESECUZIONE E L'AIUTO, L'ISTIGAZIONE O IL CONSIGLIO PER COMMITTERLE (AUTORICICLAGGIO)

**SOGGETTI OBBLIGATI ALLA
IDENTIFICAZIONE, REGISTRAZIONE E
SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
(ARTT. 10-11-12-13-14, D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007,
N.231)**


- BANCHE
- POSTE ITALIANE SPA
- ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
- SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
- SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO
- SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE
- IMPRESE DI ASSICURAZIONE
- AGENTI DI CAMBIO
- SOCIETA' FIDUCIARIE
- SOCIETA' PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI
- INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO EX ART. 106, TULB
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
- PROMOTORI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO EX ART. 31 TUF
- INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO EX ART. 107, TULB
- SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO ISCRITTI NELL'ELENCO EX ARTT. 113 E 155, TULB
- SOCIETA' DI REVISIONE
- SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA' DI CUI AL D.LGS. 374/1999
- SUCCURSALI ITALIANE DEI SOGGETTI SOPRA INDICATI AVENTI SEDE LEGALE IN ALTRO STATO
- REVISORI CONTABILI, DOTTORI COMMERCIALISTI, CONSULENTI DEL LAVORO E ESPERTI CONTABILI
- NOTAI E AVVOCATI
- RECUPERO CREDITI
- SOCIETA' DI REVISIONE ISCRITTE NELL'ELENCO EX ART. 161 TUF
- CASE DA GIOCO

**OBBLIGHI PREVISTI
DAL D.LGS. 231/2007
PER GLI INTERMEDIARI**

- ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
- REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONCERNENTI I DATI IDENTIFICATIVI DEI CLIENTI E LE INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI E SUI RAPPORTI INTRATTENUTI
- SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO ALLE AUTORITA' DI CONTROLLO
- SEGNALAZIONE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLE VIOLAZIONI RELATIVE ALLA LIMITAZIONE DELL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE
- COLLABORAZIONE CON LE AUTORITA' ANTIRICICLAGGIO E ISTITUZIONE DI MISURE DI CONTROLLO INTERNO PER PREVENIRE E IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI DI RICICLAGGIO, IMPONENDO UN'ADEGUATA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- **INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO CONTINUATIVO** (RAPPORTO DI DURATA RIENTRANTE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELL'INTERMEDIARIO CHE DIA LUOGO A PIU' OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO DI MEZZI DI PAGAMENTO)
- **ESECUZIONE DI OPERAZIONI OCCASIONALI, DISPOSTE DA CLIENTI CHE TRASFERISCANO MEZZI DI PAGAMENTO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 15.000 EURO, ANCHE QUANDO SIANO PIU' OPERAZIONI COLLEGATE** (OPERAZIONI TRA LORO CONNESSE PER IL SOGGETTO CHE LE ESEGUE, L'OGGETTO O PER LO SCOPO CUI SONO DIRETTE) **O FRAZIONATE** (OPERAZIONI UNITARIE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO, SUPERIORI AI LIMITI STABILITI, POSTE IN ESSERE ATTRAVERSO PIU' OPERAZIONI SINGOLARMENTE INFERIORI AI PREDETTI LIMITI, EFFETTUATE IN MOMENTI DIVERSI E IN UN ARCO TEMPORALE DI SETTE GIORNI)
- **SOSPETTO DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI DEROGA O SOGLIA**
- **QUANDO VI SIANO DUBBI SULLA VERIDICITA' DEI DATI ACQUISITI DAL CLIENTE**



VALUTAZIONE DEL RISCHIO

CON RIFERIMENTO AL CLIENTE

- **NATURA GIURIDICA**
- **PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA**
- **COMPORAMENTO AL
MOMENTO DEL COMPIMENTO
DELL'OPERAZIONE O
DELL'INSTAURAZIONE DEL
RAPPORTO CONTUNUATIVO**
- **AREA GEOGRAFICA DI
RESIDENZA O SEDE DEL CLIENTE
O DELLA CONTROPARTE**

CON RIFERIMENTO ALL'OPERAZIONE E AL RAPPORTO CONTINUATIVO

- **TIPOLOGIA DI OPERAZIONE E
DI RAPPORTO CONTINUATIVO
POSTO IN ESSERE**
- **MODALITA' DI SVOLGIMENTO
DELL'OPERAZIONE**
- **AMMONTARE**
- **FREQUENZA DELLE OPERAZIONI
O DURATA DEL RAPPORTO
CONTINUATIVO**
- **RAGIONEVOLEZZA IN
RAPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL
CLIENTE**
- **AREA GEOGRAFICA DI
DESTINAZIONE DELL'OGGETTO
DELL'OPERAZIONE O DEL
RAPPORTO**

LIVELLI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- **ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA**
- **ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA**
- **ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA**

**OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E
CONSERVAZIONE PER 10 ANNI DELLE
INFORMAZIONI NELL'ARCHIVIO UNICO
INFORMATICO (A.U.I.)**

RAPPORTI CONTINUATIVI

- DATA DI INSTAURAZIONE
- DATI IDENTIFICATIVI
- GENERALITA' DI DELEGATI
AD OPERARE PER CONTO DEL
TITOLARE DEL RAPPORTO
- CODICE DEL RAPPORTO (SE
PREVISTO)

**OPERAZIONI PARI O
SUPERIORI A 15.000 EURO**

- DATA DELL'OPERAZIONE
- CAUSALE
- IMPORTO OPERAZIONE
- TIPOLOGIA DI OPERAZIONE
- MEZZI DI PAGAMENTO
- DATI IDENTIFICATIVI DI CHI
EFFETTUA L'OPERAZIONE
- DATI DEL SOGGETTO PER
CONTO DEL QUALE
EVENTUALMENTA OPERA

**PRESTAZIONI E RAPPORTI OGGETTO DI REGISTRAZIONE PER
GLI INTERMEDIARI (ART. 6 UIC 24 FEBBRAIO 2006 E
PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA 23 DICEMBRE 2009)**

- APERTURA/CHIUSURA DI CONTI BANCARI
- APERTURA/CHIUSURA DI CONTI DI TITOLI
- APERTURA/CHIUSURA DI LIBRETTI DI
DEPOSITO
- APERTURA/CHIUSURA E GESTIONE DI
CASSETTE DI SICUREZZA
- CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI
STRUMENTI FINANZIARI ANCHE IN FORMA
"DEMATERIALIZZATA"
- CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI IN
QUALSIASI FORMA COMPRESO IL LEASING
FINANZIARIO
- AMMINISTRAZIONE DI BENI
- ASSICURAZIONE PRIVATA SULLA VITA
- OGNI RAPPORTO DI DURATA CON
INCARICO O MANDATO
- PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI
COLLOCAMENTO
- EMISSIONE/GESTIONE DI CARTE DI
CREDITO E DEBITO
- RAPPORTO CONNESSO ALLA PRESTAZIONE
DI SERVIZI DI INVESTIMENTO
- RELAZIONE NEGOZIALE STRUMENTALE
ALLA GESTIONE DI BENI IN CUI E'
INVESTITO UN PATRIMONIO
- PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI GESTIONE
COLLETTIVA DEL RISPARMIO

DEFINIZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

OPERAZIONE CHE PER CARATTERISTICHE, ENTITA', NATURA O QUALSIVOGLIA ALTRA CIRCOSTANZA CONOSCIUTA IN RAGIONE DELLE FUNZIONI ESERCITATE, TENUTO CONTO ANCHE DELLA CAPACITA' ECONOMICA E DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SOGGETTO CUI E' RIFERITA, IN BASE AGLI ELEMENTI A DISPOSIZIONE DELL'INTERMEDIARIO, INDUCA A RITENERE CHE POSSA DAR VITA AD OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

SEGNALAZIONE

OPERAZIONE CHE PER CARATTERISTICHE, ENTITA', NATURA O QUALSIVOGLIA ALTRA CIRCOSTANZA CONOSCIUTA IN RAGIONE DELLE FUNZIONI ESERCITATE, TENUTO CONTO ANCHE DELLA CAPACITA' ECONOMICA E DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SOGGETTO CUI E' RIFERITA, IN BASE AGLI ELEMENTI A DISPOSIZIONE DELL'INTERMEDIARIO, INDUCA A RITENERE CHE POSSA DAR VITA AD OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

E' IL FULCRO DEL SISTEMA DI COLLABORAZIONE ATTIVA

NECESSITA' DI BILANCIAMENTO TRA L'ECESSO DI SEGNALAZIONE E IL RISCHIO DI NON VEDERE SEGNALATE OPERAZIONI CHE DOVEVANO ESSERLO

ESIGENZA DI LINEE GUIDA - INDICATORI DI ANOMALLIA DELLA BANCA D'ITALIA (DECALOGO)

ESEMPI DI MOTIVI DI SOSPETTO GENERICI

- INCOERENZA DELL'OPERAZIONE CON IL PROFILO ECONOMICO DEL CLIENTE
- ANOMALIE DEL PROFILO SOGGETTIVO DELL'OPERAZIONE (NATURA, ATTIVITA' E LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA CONTROPARTE)
- ANOMALIE DOVUTE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE INVECE DEL RICORSO A DISPONIBILITA' DETENUTE SUL CONTO INTESTATO AL SOGGETTO CHE OPERA
- MANTENIMENTO DI RAPPORTI CHE APPAIONO GESTITI PER CONTO TERZI

INDICATORI DI ANOMALIA PER GLI INTERMEDIARI (DECALOGO DELLA BANCA D'ITALIA)

- **INDICATORI CONNESSI AL CLIENTE** (CLIENTE RILUTTANTE A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE O LE DA' FALSE, SI COMPORTA IN MODO INUSUALE RISPETTO ALLA NORMALE CLIENTELA, EFFETTUA OPERAZIONI IN CONTANTI DI INGENTE AMMONTARE SE HA PRECEDENTI PENALI, EFFETTUA OPERAZIONI CON PAESI A RISCHIO)
- **INDICATORI CONNESSI ALLE OPERAZIONI O AI RAPPORTI** (OPERAZIONI CON CONFIGURAZIONE ILLOGICA E SVANTAGGIOSE PER IL CLIENTE, NON GIUSTIFICATE, INUSUALI RISPETTO ALLA PRASSI DI MERCATO, NON COERENTI - ANCHE PER GLI STRUMENTI UTILIZZATI - CON L'ATTIVITA' SVOLTA O CON IL PROFILO DEL CLIENTE E OPERAZIONI EFFETTUATE IN NOME O A FAVORE DI TERZI NON GIUSTIFICATI)
- **INDICATORI RELATIVI AI MEZZI O ALLE MODALITA' DI PAGAMENTO** (UTILIZZO DI DENARO CONTANTE, RICORSO A TECNICHE DI FRAZIONAMENTO DELL'OPERAZIONE PER FINI ELUSIVI, UTILIZZO DI MEZZI DI PAGAMENTO ANOMALI PER LA NORMALE OPERATIVITA' DEL CLIENTE)
- **INDICATORI RELATIVI ALLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI E AI CONTRATTI ASSICURATIVI** (OPERAZIONI CON STRUMENTI FINANZIARI INCOERENTI E NON GIUSTIFICATE CON IL PROFILO DEL CLIENTE, CON STRUMENTI FINANZIARI INTESTABILI A TERZI OVVERO NON DEMATERIALIZZATI O AL PORTATORE, POLIZE ASSICURATIVE VITA INCOERENTI CON IL PROFILO DEL CLIENTE OVVERO PAGAMENTO DEI RELATIVI PREMI IN MISURA INGENTE)
- **INDICATORI RELATIVI AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO** (OPERAZIONI CHE PER IL PROFILO SOGGETTIVO DI CHI LE RICHIEDE O PER LE MODALITA' DI ESECUZIONE APPAIONO RICONDUCEBILI AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO OVVERO QUELLE SOSPETTE PER MODALITA' INUSUALE DI MOVIMENTAZIONE A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI *NO PROFIT* RICONDUCEBILI AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO)

REDAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

(PROV. BANCA D'ITALIA 4 MAGGIO 2011)


- **TEMPESTIVITÀ DELLA SEGNALAZIONE E DEGLI SCAMBI DI INFORMAZIONI TRA LA U.I.F. E I SEGNALANTI (CANALE TELEMATICO)**
- **OMOGENEITÀ E COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA SEGNALAZIONE, AVUTO RIGUARDO ALLE PECULIARITÀ DELLE VARIE TIPOLOGIE DI SEGNALANTI E DELLE OPERATIVITÀ SEGNALATE**
- **STANDARDIZZAZIONE DEL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE, PER CONSENTIRE UN PIÙ AGEVOLE ACCESSO E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI**
- **INTEGRAZIONE TRA DATI STRUTTURATI E DOCUMENTI ELETTRONICI ASSOCIATI AI DATI A CORREDO DELLA SEGNALAZIONE**
- **SINTETICITÀ DEGLI ELEMENTI DESCRITTIVI NELLA SEGNALAZIONE**
- **CONTROLLO DEI DATI, PER GARANTIRE LA CORRETTEZZA E COERENZA DELLE INFORMAZIONI**
- **TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE, ANCHE AL FINE DI INCENTIVARE LA COLLABORAZIONE ATTIVA**

PERCORSO DELLA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

**SEGNALAZIONE DA PARTE
DELL'INTERMEDIARIO**



**UNITA' DI
INFORMAZIONE FINANZIARIA (U.I.F.)**



**DIREZIONE INVESTIGATIVA
ANTIMAFIA (D.I.A.)**

**GUARDIA DI FINANZA
NUCLEO SPECIALE DI
POLIZIA VALUTARIA**

**OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE
VIOLAZIONI RELATIVE ALLA
LIMITAZIONE DELL'USO DEL CONTANTE
E DEI TITOLI AL PORTATORE**

**GLI INTERMEDIARI DEVONO COMUNICARE
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE, ENTRO TRENTA GIORNI, LE
INFRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLE LIMITAZIONI ALL'USO DEL DENARO
CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE DI
CUI HANNO NOTIZIA**

**LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI
TITOLI AL PORTATORE
(ART. 49, D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231)**

**E' VIETATO IL TRASFERIMENTO DI DENARO
CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O
POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE
IN EURO O IN VALUTA ESTERA, EFFETTUATO A
QUALSIASI TITOLO TRA SOGGETTI DIVERSI, QUANDO
IL VALORE OGGETTO DEL TRAFERIMENTO, E'
COMPLESSIVAMENTE PARI O SUPERIORE A 1.000
EURO. IL TRASFERIMENTO E' VIETATO ANCHE
QUANDO E' EFFETTUATO CON PIU' PAGAMENTI
INFERIORI ALLA SOGLIA, CHE APPAIONO
ARTIFICIOSAMENTE FRAZIONATI. IL TRASFERIMENTO
PUO' AVVENIRE PER IL TRAMITE DI BANCHE,
ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA E POSTE
ITALIANE SPA, IN TALI CASI IL TRASFERIMENTO
DEVE AVVENIRE MEDIANTE DISPOSIZIONE
ACCETTATA PER ISCRITTO**

**LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI
TITOLI AL PORTATORE
(ART. 49, D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231)**

- **GLI ASSEGNI BANCARI O POSTALI SONO RILASCIATI MUNITI DELLA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITA'**
- **E' POSSIBILE RICHIEDERE PER ISCRITTO IL RILASCIO DI TALI ASSEGNI PRIVI DI TALE CLAUSOLA (IMPOSTA DI BOLLO DI 1,5 EURO PER MODULO), MA POSSONO ESSERE TRASFERITI PER IMPORTI INFERIORI A 1.000 EURO**
- **DEVONO RECARRE L'INDICAZIONE DEL NOME O DELLA RAGIONE SOCIALE DEL BENEFICIARIO**
- **GLI ASSEGNI ALL'ORDINE DEL TRAENTE (A ME MEDESIMO) POSSONO ESSERE GIRATI PER L'INCASSO SOLO AD UNA BANCA O A POSTE ITALIANE SPA**
- **GLI ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI O CAMBIARI SOGGIACCIONO ALLE STESSA REGOLE**

**OBBLIGO DI COLLABORAZIONE CON
LE AUTORITA' ANTIRICICLAGGIO E
ISTITUZIONE DI MISURE DI
CONTROLLO INTERNO PER
PREVENIRE E IMPEDIRE LA
REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI DI
RICICLAGGIO, IMPONENDO
UN'ADEGUATA FORMAZIONE DEI
DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI**

SANZIONI PENALI

CONDOTTA	NORMA VIOLATA	NORMA SANZIONATORIA	PENA
INOSSERVAZA DELL'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA	ART. 16, COMMA 1	ART. 55, COMMA 1	MULTA DA 2.600 A 13.000 EURO
OMESSA O FALSA INDICAZIONE DELLE GENERALITA' DEL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE E' ESEGUITA UN'OPERAZIONE	ART. 21	ART. 55, COMMA 2	RECLUSIONE DA SEI MESI A UN ANNO E MULTA DA 500 A 5.000 EURO, SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIU' GRAVE REATO
OMESSE O FALSE INFORMAZIONI SULLO SCOPO E SULLA NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO	ART. 21	ART. 55, COMMA 3	ARRESTO DA SEI MESI A TRE ANNI E AMMENDA DA 5.000 A 50.000 EURO, SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIU' GRAVE REATO
OMESSA, TARDIVA O INCOMPLETA REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRESCRITTE DALL'ART. 36	ART. 36, COMMI 1,2 E 3	ART. 55, COMMA 4	MULTA DA 2.600 A 13.000 EURO
OMESSA COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO	ART. 52, COMMA 2	ART. 55, COMMA 5	RECLUSIONE FINO AD UN ANNO E MULTA DA 100 A 1.000 EURO
VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI COMUNICAZIONE AL SOGGETTO INTERESSATO O A TERZI DELL'AVVENUTA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA	ART. 46, COMMA 1 E ART. 48, COMMA 4	ART. 55, COMMA 8	ARRESTO DA SEI MESI AD UN ANNO O AMMENDA DA 5.000 A 50.000 EURO, SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIU' GRAVE REATO

PRINCIPALI SANZIONI AMMINISTRATIVE

VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	NORMA SANZIONATORIA
TRASFERIMENTI DI SOMME SUPERIORI A 5.000 EURO ESEGUITI PER CONTANTI SENZA AVVALERSI DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI	ART. 49, COMMA 1	SANZIONE AMMIN. DALL'1% AL 40% DELL'IMPORNO TRASFERITO, MINIMA 3.000 EURO (5% SOPRA I 50.000 EURO)	ART. 58, COMMA 1
TRASFERIMENTI DI SOMME SUPERIORI A 5.000 EURO ESEGUITI CON ASSEGNI NON RECANTI LA DICITURA "NON TRASFERIBILE"	ART. 49, COMMA 5	SANZIONE AMMIN. DALL'1% AL 40% DELL'IMPORNO TRASFERITO, MINIMA 3.000 EURO (5% SOPRA I 50.000 EURO)	ART. 58, COMMA 1
TRASFERIMENTI DI SOMME SUPERIORI A 5.000 EURO ESEGUITI CON FORME DIVERSE DA QUELLE INDICATE NELL'ART. 49	ART. 49, COMMI 6 E 7	SANZIONE AMMIN. DALL'1% AL 40% DELL'IMPORNO TRASFERITO, MINIMA 3.000 EURO (5% SOPRA I 50.000 EURO)	ART. 58, COMMA 1
MANCATA DENUNCIA DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 49, C. 1, 5, 6, 7, 12, 13 E 14 DA PARTE DI FUNZIONARI, PUBBLICI UFFICIALI, INTERMEDIARI ABILITATI.	ART. 51, COMMA 1	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DAL 3% AL 30% DELL'IMPORNO DELL'OPERAZIONE	ART. 58, COMMA 7

PRINCIPALI SANZIONI AMMINISTRATIVE

VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	NORMA SANZIONATORIA
MANCATA DENUNCIA DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 49, C. 1, DA PARTE DEI PROFESSIONISTI	ART. 51, COMMA 1	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DAL 3% AL 30% DELL'IMPORTO DELL' OPERAZIONE	ART. 58, COMMA 7
OMESSA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI RITENUTE SOSPETTE DA PARTE DEI FUNZIONARI DEGLI «INTERMEDIARI ABILITATI»	ART. 41	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DAL 1 AL 40% DEL VALORE DELL'OPERAZIONE NON SEGNALATA	ART. 57, COMMA 4
OMESSA ISTITUZIONE DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO	ART. 37	SANZIONE AMMIN. PECUNIARIA DA 50.000 A 500.000 EURO	ART. 57, COMMA 2
INOSSERVANZA DELLE NORME DI ADEGUATA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 231/2007	ART. 7, COMMA 2, ART 54 E ART. 61, COMMA 1	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 10.000 A 200.000 EURO	ART. 56, COMMA 1